

COMUNE DI SAN PONSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°

Indice delle materie trattate:

Titolo I°	DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.	Oggetto del regolamento	4
2.	Individuazione delle entrate	4
3.	Regolamenti delle singole entrate	4
4.	Aliquote e tariffe	4
5.	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
6.	Statuto del contribuente	5
7.	Chiarezza Delle Norme Regolamentari	5
8.	Certezza delle Norme	5
9.	Pubblicità e informazione dei provvedimenti Comunali	5
10.	Disciplina della Privacy	5
11.	Comunicazioni di atti e notizie al servizio Tributi	5
12.	Assistenza al Contribuente	6
Titolo II°	GESTIONE DELLE ENTRATE	7
13.	Forme di gestione	7
14.	Soggetti responsabili delle entrate e attività di verifica e controllo	7
15.	Collaborazione tra servizi e uffici comunali	7
16.	Riservatezza dei dati acquisiti	7
17.	Notificazione degli atti	8
18.	Versamenti e rimborsi	8
19.	Sanzioni ed Interessi	9
20.	Entrate non Tributarie, titolo esecutivo, obblighi degli utenti	10
21.	Riscossione delle entrate in particolari situazioni	11
Titolo III°	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	12
22.	Dilazione e sospensione del pagamento	12
23.	Compensazione del pagamento sulla stessa imposta od entrata	13
24.	Accertamento Esecutivo	13
25.	Azioni Cautelari ed Esecutive	14
26.	Espropriazione Forzata	15
27.	Regole Generali per la Riscossione Volontaria e Coattiva dell'Entrate non derivanti da Accertamento Esecutivo	15
28.	Inesigibilità ed Esito Indagine in caso di Riscossione Mediante Ingunzione	15
29.	Verifiche e controlli	16
Titolo IV°	ATTIVITÀ CONTENZIOSA, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE	17
30.	Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale	17
31.	Rappresentanza in Giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa	17
Titolo V°	RECLAMO E MEDIAZIONE	18
32.	Oggetto	18
33.	Effetti	18
34.	Competenza	18
35.	Valutazione	19
36.	Perfezionamento e Sanzioni	19
Titolo VI°	AUTOTUTELA ED INTERPELLO	21
37.	Autotutela	21
38.	Interpello del contribuente	21
39.	Materie oggetto di Interpello	21

40.Procedura ed Effetti	22
41.Legittimazione e Presupposti	22
42.Contenuto delle Istanze	22
43.Inammissibilità delle Istanze	23
Titolo VII° RAVVEDIMENTO OPEROSO	24
44.Istituto ed Ambito di Applicazione	24
Titolo VIII° ACCERTAMENTO CON ADESIONE	25
45.Istituzione dell'Accertamento con adesione	25
46.Definizione ed Ambito di applicazione.....	25
47.Soggetti che intervengono nel procedimento - promotori dell'azione.....	25
48.Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio.....	26
49.Metodologia per l'iniziativa del contribuente.....	26
50.Effetti dell'Invito a comparire.....	27
51.Prosecuzione del procedimento e conclusione degli adempimenti dell'Ufficio.....	27
52.Contraddittorio Digitale	28
53.Esito Negativo del Procedimento	28
54.Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione, adempimenti del contribuente.....	29
55.Conseguenze della definizione	29
56.Effetti sanzionatori del procedimento	29
Titolo IX° ACCOLLO DEL DEBITOTRIBUTARIO	31
57.Accollo del debito.....	31
Titolo X° DISPOSIZIONI FINALI.....	32
58.Entrata in vigore – norme di rinvio	32

1.Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, contiene la disciplina generale delle entrate del Comune di San Ponso, in relazione ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449 e successive loro modificazioni e integrazioni. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Il regolamento disciplina inoltre l'istituto dell'Accertamento con Adesione (Titolo VIII°) e l'esercizio del potere di autotutela (Titolo VI°).
3. Con successivi atti di Giunta e dei Funzionari Responsabili preposti alla gestione delle singole Entrate, nominati con apposito Decreto Sindacale, verranno individuati i criteri organizzativi e le risorse umane preposte agli adempimenti connessi alla gestione delle entrate.
4. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali Uffici del Comune di San Ponso, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

2.Individuazione delle entrate

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie che siano riscosse in relazione o comunque connesse ad attività proprie dell'Ente, nell'esercizio di finalità pubblicistiche, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3.Regolamenti delle singole entrate

1. Le singole entrate possono essere oggetto di appositi regolamenti adottati secondo i principi dell'Ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni dei regolamenti riguardanti i Tributi prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le deroghe, qualora presenti nei successivi articoli.
3. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'Ordinamento nazionale già richiamato.

4.Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti temporali previsti dalle leggi in vigore.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.
3. Le tariffe per i servizi dovranno tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione della Amministrazione. In caso di mancata copertura dei costi sarà cura dell'Amministrazione evidenziare

le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

5.Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Le agevolazioni dovranno rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dovranno essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale.
3. Le agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni dovranno rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dovranno essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale.

6.Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente", oltre agli istituti necessari al fine di darne attuazione.

7.Chiarezza Delle Norme Regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

8.Certeza delle Norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Titolo VI° del presente regolamento.

9.Pubblicità e informazione dei provvedimenti Comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- Servizio di front office e on line;

2. Sul sito internet del Comune di San Ponso è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

10.Disciplinella della Privacy

1. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali e in ottemperanza al regolamento europeo 679/2016.

11.Comunicazioni di atti e notizie al servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione;

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile di ogni singolo Tributo od altra Entrata può inviare al contribuente appositi questionari, richiedere dati e notizie al medesimo od agli uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e, ove necessario, disporre l'accesso ai luoghi assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune avrà facoltà di provvedere all'accertamento delle proprie entrate in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

12.Assistenza al Contribuente

1. Il Comune fornisce assistenza al contribuente, su richiesta dell'interessato, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, dando le necessarie informazioni o ponendo in essere adeguati strumenti.

2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

13. Forme di gestione

1. La gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate è, di norma, effettuata dagli Uffici Comunali.
2. L'amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a società interamente possedute o partecipate dal Comune, ovvero a terzi, secondo le disposizioni dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/97, nel rispetto delle procedure di affidamento di pubblici servizi previste dalla Legge.
3. Le entrate possono essere gestite anche in forma associata con altri Comuni.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai sensi del comma 2, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali per i Funzionari e Responsabili del Comune preposti alla Gestione delle Entrate.

14. Soggetti responsabili delle entrate e attività di verifica e controllo

1. Salvo il caso di gestione affidata a terzi ogni ufficio è responsabile dell'applicazione delle entrate corrispondenti al servizio erogato, salvo che per i tributi che sono comunque affidati all'Ufficio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Nell'effettuare le operazioni di controllo, il Responsabile deve utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento effettuare controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.

15. Collaborazione tra servizi e uffici comunali

1. I Responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli Uffici preposti alla gestione delle entrate nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo.

16. Riservatezza dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubblicistiche, in forza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.
2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione Comunale, salvo che la comunicazione non sia obbligatoria per disposizioni di legge o regolamento.
3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive.
4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi dell'Amministrazione.
5. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.

6. Il Titolare del trattamento curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva dell'Amministrazione. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dall'Amministrazione agli Uffici Comunali dalla stessa indicati, entro 60 giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

17. Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati:

- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato;
- a mezzo PEC in conformità con quanto stabilito dall'art. 48 D.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

2. In alternativa, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il Responsabile dell'ufficio Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

18. Versamenti e rimborsi

1. In deroga alle disposizioni dell'art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Gli incassi a titolo di recupero di evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a €. 5,00 per anno, mentre gli importi da iscrivere a ruolo, non devono essere inferiori ad €.20,00 per anno.

3. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 5,00 per anno.

4. 1. Il rimborso di somme riguardanti le entrate extratributarie versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo). Il termine per la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovuti è regolato dalle Norme di Legge in materia.

5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. La valutazione della richiesta di rimborso è subordinata alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali di cui all'art 15-ter del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.

7. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di **180 giorni** decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

8. Non si fa luogo a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile (*ai sensi dell'Art. 19, D.Lgs. 546/92*), cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro **60 giorni** dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

9. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di Accertamento con adesione, di cui al successivo Titolo VIII°

10. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

19.Sanzioni ed Interessi

1. In deroga alle disposizioni dell'Art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Le sanzioni afferenti entrate di carattere tributario, sono adottate dal Funzionario Responsabile secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 472, avendo riguardo alla personalità del soggetto colpito, alla gravità della violazione sanzionata, agli aspetti esimenti od aggravanti previsti dal D.lgs. citato.

3. Le forme di comunicazione ed irrogazione della sanzione sono quelle stabilite dal predetto decreto legislativo; la loro misura è compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 473.

4. Se la sanzione riguarda l'omesso versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 471.

5. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'Avviso di Accertamento o rettifica, a norma dell'Art. 17, D.Lgs. 472/97 - Irrogazione immediata.

6. La motivazione dell'adozione della sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, deve essere chiaramente indicata nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

7. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 472/97, qualora dall'attività di controllo, così come definita negli articoli precedenti, emergano comportamenti che sostanzino violazioni di normative differenti, il Funzionario

Responsabile comunica il fatto, con ogni tempestività, agli altri Uffici comunali competenti per i provvedimenti di competenza.

8. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile.

9. Per le entrate non tributarie, qualora non siano previste sanzioni specifiche si rendono applicabili le sanzioni previste dall'Art. 7-bis, D.lgs. 267/2000.

10. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Funzionario Responsabile dell'Entrata.

11. Il Responsabile dell'ufficio competente, con proprio provvedimento può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari delle attività relative alle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

12. I poteri di cui al comma 11 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

13. Le funzioni di cui al comma 11 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.

14. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

15. Nelle more dell'individuazione dei soggetti cui affidare i poteri di cui al comma 11, si dà atto che tale potere è esercitato dal Responsabile del Servizio, ovvero se nominato, dal Funzionario Responsabile.

16. Gli interessi per gli omessi o ritardati versamenti delle entrate comunali sono fissati nella misura del tasso legale vigente come previsto dall'art. 1 comma 165 della L. 296/2006. Fatta salva la possibilità di integrare il tasso precedentemente previsto fino a n. 3 punti percentuali nell'eventualità in cui la violazione commessa da parte nel contribuente venga reiterata nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

17. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

20. Entrate non Tributarie, titolo esecutivo, obblighi degli utenti

1. Per i mancati versamenti delle entrate non tributarie potrà essere emesso un sollecito di pagamento contenente il termine ultimo per l'esecuzione dello stesso. In caso di mancato adempimento entro il termine precedentemente comunicato verrà notificato apposito avviso di accertamento ai sensi del c. 792 della L. 160/2019.

2. Le richieste di accesso a servizi comunali da parte degli utenti, dovranno essere redatte su modello predisposto dall'Amministrazione, su cui saranno espressamente indicati i termini di versamento dei corrispettivi per il servizio ed il loro importo, nonché l'attestazione da parte dell'utente di essere a

conoscenza delle norme del presente regolamento e di quelle che regolano il servizio medesimo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la messa in mora, di cui al comma 1, non sarà necessaria per l'inizio della riscossione coattiva dell'entrata.

21.Riscossione delle entrate in particolari situazioni

1. In deroga alle disposizioni dell'Art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario del Servizio Nazionale, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, si procede alla reiscrizione a ruolo delle suddette somme purché le stesse siano di importi superiori ad Euro 100,00 per anno.

3. Il medesimo limite si applica in caso di riscossione coattiva di somme a mezzo ingiunzione cui sia seguito un verbale di pignoramento negativo.

4. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se complessivamente superiori ad Euro 260,00.

5. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se complessivamente superiori ad Euro 1.000,00.

6. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Titolo III° ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

22. Dilazione e sospensione del pagamento

1. In deroga alle disposizioni dell'art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi ed entrate extratributarie compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

3. Ferme le disposizioni di Legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto successivamente disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione (Titolo VIII°), il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata può disporre ovvero respingere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate, di pari importo, fino ad una durata massima di 32 mesi, del secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Durata massima della dilazione
Da 12,00 € a 1.000,00 €	12 mesi
Da 1.001,00 € a 5.000,00 €	24 mesi
Oltre 5.000,00 €	32 mesi

Il Funzionario Responsabile può respingere l'istanza, motivando il relativo provvedimento.

4. In deroga ai precedenti commi, dietro presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi, quali la cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, entro i limiti di legge.

5. Il piano rateale predisposto dal Funzionario Responsabile dell'entrata è firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi come definiti all'art.19 comma 16.

7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 5.000,00 l'ufficio può richiedere, a discrezione del responsabile dell'Entrata, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fidejussoria di garanzia, con specifico richiamo al presente articolo.

8. L'eventuale mancato versamento di una singola rata comporta la possibile riscossione coattiva, con preventiva rivalsa sulla eventuale garanzia costituita, dell'intero importo rimanente, eseguita con il procedimento di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, ovvero in caso di riscossione coattiva affidata al Concessionario della riscossione.

9. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata al soggetto incaricato della riscossione coattiva, che applicherà le norme di cui al presente articolo.

23. Compensazione del pagamento sulla stessa imposta od entrata

1. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi, esigibili ed assimilabili.

2. La compensazione su richiesta del contribuente avviene con presentazione da parte dello stesso, prima della scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.

3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il Codice Fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché la dimostrazione della spettanza del credito vantato.

4. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'Ufficio emetterà idoneo avviso di liquidazione, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà apposita comunicazione. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle forme previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

5. È esclusa la possibilità di compensazione tra entrate comunali diverse.

24. Accertamento Esecutivo

1. In applicazione di quanto previsto al c. 792 della L.160/2019, gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, relativi ai tributi del Comune e finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, contengono l'intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, ovvero entro **60 giorni** (sessanta) dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi indicati negli stessi.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).

3. Tali atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari per la riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata; qualora l'atto sia stato emesso per somme inferiori a € 5,00 – riferite all'intero debito dovuto anche per più annualità – non potrà acquisire efficacia di titolo esecutivo.

4. Gli atti di cui al presente articolo assumono efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione delle entrate cui si riferiscono senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge, relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

5. Decorso il termine di **30 giorni** dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

6. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, dopo che l'atto di cui al punto 1 è divenuto titolo esecutivo, prima dell'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive l'ente, o il soggetto legittimato alla riscossione

forzata, invierà un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro **30 giorni**, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

6. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza.

7. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le seguenti misure:

- a. Quota "oneri di riscossione a carico del debitore" pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino a un massimo di € 300,00 ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00.
- b. Una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

8. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta, tramite sollecito di pagamento. In caso di mancato pagamento verrà inviato apposito accertamento, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile; qualora non siano previste sanzioni specifiche si rendono applicabili le sanzioni previste dall'Art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000.

25. Azioni Cautelari ed Esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

2. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico dei suddetti atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata, da effettuarsi, nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità individuate dall'Ente, eventualmente su proposta del soggetto legittimato all'esecuzione forzata.

3. In caso di azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, in caso di accertamenti definitivi – anche a seguito di giudicato- ed in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione, non si applica la sospensione di cui al comma precedente.

4. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

5. In caso di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, al fine del positivo esito della riscossione, decorsi **60 giorni** dalla notifica degli atti di cui al precedente articolo, la riscossione delle somme in essi indicate può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dai punti 5 art. 24 e 2 art. 25. In tal caso, laddove il soggetto legittimato venga a conoscenza del pericolo successivamente all'affidamento in carico, non opera la sospensione di cui al punto 2 e non sussiste obbligo di invio dell'informativa di cui al punto 4.

26.Espropriazione Forzata

1. Il soggetto legittimato procede ad espropriazione forzata sulla base del titolo esecutivo con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

2. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui all'art. 25, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR 602/1973.

27.Regole Generali per la Riscossione Volontaria e Coattiva dell'Entrate non derivanti da Accertamento Esecutivo

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

- a. la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
- b. la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata all'agente della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.

2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910, sono poste a carico del debitore le spese di procedura previste al punto 7 art. 24 del presente regolamento, nonché le spese di rivalsa per la notifica degli atti e le competenze di cui al D.M. 21 novembre 2000.

28.Inesigibilità ed Esito Indagine in caso di Riscossione Mediante Ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche presenti nelle banche dati tributarie;
- b. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- c. Antieconomicità della procedura, eventualmente certificata dal soggetto legittimato alla riscossione coattiva.

2. L'inesigibilità è corredata dalla relazione inviata dal soggetto legittimato alla riscossione coattiva sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto acquisite dalle banche dati tributarie rese disponibili all'ente procedente.

3. In caso di delibera di inesigibilità per una delle cause di cui al precedente comma 1, il Comune rimborserà al Concessionario le competenze di cui al DM 21/11/2000 e le spese di notifica che non è stato possibile

recuperare dal debitore.

29.Verifiche e controlli

1. Ogni qual volta l'Amministrazione debba corrispondere o rimborsare una somma dovuta a terzi, dovrà essere effettuata dal Funzionario Responsabile la verifica sulla regolarità della posizione contributiva e debitoria del soggetto.

30.Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

1. Ai sensi dell'Art. 11, c. 3 del D.Lgs. 31/12/1993, n.546 e s.m.i. il Comune è rappresentato in giudizio dal Funzionario Responsabile.
2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale.
3. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli Organi della giurisdizione tributaria.
4. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Funzionario Responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.
5. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo art.31.

31.Rappresentanza in Giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.
2. Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.
3. Il Responsabile dell'entrata dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

32.Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di San Ponso nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

33.Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio può trasmettere al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data ed ora di comparizione per un incontro in contraddittorio all'interno del procedimento qualora ritenuto funzionale alla definizione del processo di mediazione;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

34.Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario Responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:

- a. Il nominativo del responsabile del procedimento / del tributo;

- b. Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto avverso il quale è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

35.Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
- a. all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b. al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c. al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo, in forza di esplicitate ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente, in forza di esplicitate ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - e) Il rifiuto, da parte del contribuente, di accogliere la proposta di mediazione formulata dall'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

36.Perfezionamento e Sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la medesima disciplina prevista dall'art. 22 del presente regolamento.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

4. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla Legge.

Titolo VI° AUTOTUTELA ED INTERPELLO

37.Autotutela

1. In deroga alle disposizioni dell'art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni relative al Titolo VI° "Autotutela ed Interpello" si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.
2. È fatto salvo il potere dell'Ufficio che ha emesso l'atto, successivamente dimostratosi illegittimo od infondato, di rettificarlo, annullarlo o revocarlo, anche parzialmente, quando sia riscontrabile l'interesse dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto dall'ordinamento. L'annullamento o la revoca parziale non sono impugnabili autonomamente.
3. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di **90 giorni**, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo.
4. La sospensione di cui al comma precedente non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
5. In ogni caso non si potrà esercitare alcun potere di autotutela:
 - a. quando una Sentenza, che abbia giudicato nel merito della vertenza, sia passata in giudicato per mancata impugnazione;
 - b. quando sia stata richiesta la sospensione giurisdizionale di un atto di riscossione delle entrate, che la sospensione sia stata concessa o meno;
 - c. quando sia stata conclusa la procedura di Accertamento con adesione, di cui al successivo Titolo VIII.
6. La Giunta individua, con proprio regolamento di servizio, i soggetti che possono esercitare il potere di autotutela.

38.Interpello del contribuente

1. Il presente Titolo VI°, ad esclusione del precedente articolo riservato all'autotutela, è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di San Ponso.

39.Materie oggetto di Interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

40.Procedura ed Effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione può provvedere alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

41.Legittimazione e Presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

42.Contenuto delle Istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

43. Inammissibilità delle Istanze

1. Le istanze di cui sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 42;

b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 42, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

3. In caso di inammissibilità dell'istanza in base al precedente comma 1, l'Ente procede ad informare il contribuente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

44.Istituto ed Ambito di Applicazione

1. Il Ravvedimento Operoso, regolato dall'articolo 13 del D. Lgs 18/12/1997 n.472 e s.m.i. è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie mediante il pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

2. Chi intende ravvedersi dovrà perciò versare oltre al tributo dovuto, ed agli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento, una sanzione pari:

- 1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo qualora venga eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data di scadenza di pagamento;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro **novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore;
- 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i novanta giorni ed entro **un anno**;
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di **un anno** dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di **due anni** dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Titolo VIII° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

45. Istituzione dell'Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'Art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e nell'ambito della propria potestà impositiva, come prevista dall'Art. 52, Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, è introdotto, nei procedimenti di Accertamento dei Tributi Comunali di competenza del Comune di San Ponso, l'istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, escludendone dall'applicabilità l'articolo 5-ter riferito al contraddittorio preventivo.
2. In deroga alle disposizioni dell'art.3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo capo si applicano a tutti i tributi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.
3. Per le entrate di natura patrimoniale, fatti salvi i principi dell'Ordinamento in relazione all'equità, imparzialità e correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela rientra anche quello di transigere, motivatamente, sull'entità del credito vantato dal Comune, qualora ne ricorrano i presupposti.

46. Definizione ed Ambito di applicazione

1. L'Accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati.
2. L'Accertamento con adesione avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati (procuratore speciale o generale).
3. L'istituto riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di Legge e Regolamentari.
4. Il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile prevista per ciascun tributo.
5. La base imponibile, che può essere oggetto dell'Accertamento con adesione, deve avere riguardo esclusivamente a valutazioni, suscettibili di diversa interpretazione qualitativa, escludendo mere quantificazioni a carattere reale.
6. In ogni caso, e specificatamente per le quantificazioni a carattere reale, si applicano le norme in materia di autotutela per l'annullamento o per la riforma degli Accertamenti che dovessero risultare infondati od illegittimi, sulla base del motivato convincimento dell'Ufficio responsabile del tributo.

47. Soggetti che intervengono nel procedimento - promotori dell'azione

1. Nell'ambito di applicazione stabilito dall'art.46, l'azione per la definizione può essere proposta:
 - a. su iniziativa del Funzionario Responsabile per il tributo interessato, prima della notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, con le procedure previste al successivo art.48;
 - b. su iniziativa del contribuente che, dopo la notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, voglia far valere osservazioni sulla base imponibile accertata, secondo le procedure previste dal successivo art.49.
2. In caso di tributo la cui gestione delle attività di liquidazione ed accertamento è affidata a terzi, le attribuzioni dell'Ufficio sono traslate al terzo affidatario, il quale opera nel rispetto delle disposizioni del

presente regolamento.

48. Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, valuta, sulla base di criteri di diritto ed equità, la fondatezza dell'Accertamento formato, prima della notifica.
2. Nell'ambito di questa valutazione, qualora sussistano possibili diverse interpretazioni qualitative sulla stima della base imponibile afferente il tributo, sempreché questa non si basi su mere quantificazioni a carattere reale, l'Ufficio può azionare l'Istituto dell'Accertamento con Adesione.
3. A tal fine, l'Ufficio può inviare al contribuente, od a più contribuenti coobbligati, un invito a comparire, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo notifica, contenente:
 - a. l'identificazione dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, con sommaria indicazione dei motivi di accertamento;
 - b. la data ed il luogo della convocazione per la definizione.
4. I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti o documenti nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi di imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini del presente Regolamento.
5. L'invito a definire l'accertamento deve essere inviato a tutti gli eventuali coobbligati conosciuti dall'Ufficio; il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi.
6. L'azione di invito all'accertamento con adesione non è obbligatoria per l'Ufficio, restando sempre possibile l'iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art.49.
7. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il **30° giorno** dall'instaurazione del contraddittorio.

49. Metodologia per l'iniziativa del contribuente

1. Qualora l'Ufficio non abbia provveduto all'Invito di cui al precedente art.48, ed abbia notificato Avviso di Accertamento o rettifica, il Contribuente, ovvero uno dei coobbligati, può, nei termini per ricorrere, proporre, unicamente attraverso l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **san.ponso@cert.ruparpiemonte.to.it**, Istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, fatta salva la possibilità, per le sole Persone Fisiche, di presentazione su carta semplice all'Ufficio Protocollo del comune.
2. La notifica di eventuale ricorso, nelle forme previste dal D.Lgs. 546/92, impedisce la presentazione dell'Istanza di definizione e ove intervenuta successivamente, comporta l'automatica rinuncia al procedimento di accertamento con adesione. Prima del deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria, il contribuente può, comunque, formulare Istanza ai sensi del presente Articolo, previa formale rinuncia al ricorso.
3. È sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'Art. 48, D.Lgs. 546/92.
4. In caso di presentazione dell'Istanza di cui al comma 1 del presente articolo, vengono sospesi i termini per ricorrere per un periodo di **90 giorni** dalla data di presentazione dell'Istanza stessa. Il medesimo differimento di termini opera per la riscossione del tributo accertato.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione della istanza, l'Ufficio può convocare il contribuente, anche telefonicamente o telematicamente,
6. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il **90° giorno** dalla presentazione dell'istanza.

50.Effetti dell'Invito a comparire

1. L'invito ai sensi dei precedenti art. 48 e 49, non comporta obbligo di presenza da parte del contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come conseguenza la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questi dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che verrà concordato con l'Ufficio in maniera da rispettare i termini previsti dagli art. 48 e 49.
3. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune, prima della notifica dell'accertamento, ai sensi del precedente art.48, la sua mancata presenza, non gli consente, dopo la notifica di Avviso di Accertamento o rettifica, di azionare la procedura di cui all'art.49, avendo egli preventivamente rinunciato alla possibilità di definizione dell'accertamento con adesione.
4. Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell'Invito a comparire emesso dal Comune.

51.Prosecuzione del procedimento e conclusione degli adempimenti dell'Ufficio

1. L'Ufficio redige conciso verbale cronologico, dal quale risultino:
 - a. adempimenti dell'Ufficio
 - b. comunicazioni dell'Ufficio, anche telefoniche
 - c. comunicazioni del contribuente
 - d. ogni atto o comportamento rilevante
 - e. eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi e per gli effetti del precedente art.50
 - f. eventuale infruttuoso esito del concordato.

Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

2. Negli ultimi due casi, descritti al comma 1 del presente articolo, il procedimento è concluso e l'Accertamento prosegue il suo iter, con la riscossione del tributo, se già notificato ovvero con la notifica dell'Avviso.
3. Nel caso intervenga invece adesione del contribuente, a seguito dell'instaurato contraddittorio, l'Ufficio redige in duplice esemplare, l'Atto di Accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore) e dal Funzionario Responsabile.
4. Nell'Atto di Accertamento con adesione sono indicati:
 - a. gli elementi dell'accertamento, con la precisa indicazione della base imponibile del tributo, elenco di eventuali documenti presentati rilevanti ai fini dell'accertamento nonché una succinta motivazione;
 - b. l'analitica liquidazione del tributo o maggior tributo dovuto, delle sanzioni ed interessi dovuti,

in relazione alla definizione;

c. le modalità di pagamento.

5. Nel caso di tributo in cui la base imponibile sia oggetto di dichiarazione o denuncia da non ripetersi per ciascun anno, l'atto di accertamento con adesione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che siano rimaste invariate le condizioni di imposizione tributaria.

6. Nel caso l'accertamento o gli accertamenti, con la medesima motivazione, riguardino più periodi di imposizione, l'atto di accertamento con adesione riguarderà tutti i periodi di imposizione accertabili, ai sensi delle singole leggi di imposta.

52. Contraddittorio Digitale

1. Qualora sussistano particolari condizioni che rendono opportuno svolgere il contraddittorio in modalità digitale, per impossibilità di uno o più soggetti coinvolti a presenziare fisicamente presso l'Ufficio, si procederà come segue:

a. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;

b. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;

c. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;

d. in caso di raggiungimento dell'accordo, anche a fronte di più contraddittori telefonici od in videoconferenza, redazione del verbale di adesione, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;

e. trasmissione, dopo opportuna condivisione, da parte del contribuente di una scansione del verbale di accertamento con adesione sottoscritto da parte dello stesso, del suo rappresentante o del suo difensore, contribuente o del suo rappresentante. In alternativa alla scansione potrà venir trasmesso un file firmato digitalmente;

f. effettuazione del primo versamento previsto dal verbale, da trasmettere all'ufficio entro **10 giorni** dalla relativa effettuazione;

g. alla verifica dell'avvenuto pagamento, stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del Funzionario Responsabile del Tributo. Qualora il contribuente abbia optato per la firma digitale, la medesima modalità sarà adottata dall'Ente;

h. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante o difensore del verbale sottoscritto.

53. Esito Negativo del Procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. In caso di esito negativo, a prescindere dalla formalizzazione del medesimo in eventuale verbale, rimane salva la facoltà del contribuente, nel rispetto dei termini di legge, di provvedere ad impugnare il

provvedimento di accertamento oggetto di istanza, o dell'ufficio di emettere l'accertamento stesso in caso di procedura di adesione su iniziativa del medesimo.

54. Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione, adempimenti del contribuente.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 22 del presente regolamento.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento della prima rata prevista dall'accordo comporta l'inesistenza dell'atto di adesione, la decadenza dal beneficio della rateazione e la piena efficacia dell'eventuale provvedimento di accertamento originariamente notificato. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. In caso di dilazioni il tasso di interesse applicato è quello specificato dall'art. 19 comma 16.

55. Conseguenze della definizione

1. Il pagamento delle somme dovute, in unica soluzione ovvero della prima rata, conclude il procedimento e rende l'accertamento con adesione definitivo.
2. L'accertamento con adesione non è sottoponibile a ricorso, non è integrabile né modificabile dall'Ufficio.
3. In ogni caso l'Ufficio, qualora venga a conoscenza di fatti, atti o motivi non conosciuti al momento della definizione, può comunque procedere ad accertamenti integrativi, per sopravvenuto accertamento di nuova materia imponibile, non conosciuta al momento della definizione del procedimento.
4. In tal caso, il nuovo Accertamento, adeguatamente motivato, dovrà fare menzione del procedimento di adesione precedentemente concluso.
5. Ove l'adesione sia intervenuta a seguito di notifica di Avviso di Accertamento, ai sensi del precedente art.49, l'Atto di Accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto il precedente Avviso notificato.

56. Effetti sanzionatori del procedimento

1. Ai fini della determinazione delle sanzioni è fatto salvo quanto previsto dalle norme che regolano l'applicazione dei singoli tributi oggetto di definizione.
2. A seguito di perfezionamento dell'Atto di Accertamento con adesione, le sanzioni previste per le violazioni che hanno motivato l'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto per Legge.
3. La predetta riduzione ha luogo solo se il procedimento di Accertamento con adesione ha comportato la ridefinizione, in contraddittorio, dell'originaria base imponibile calcolata dall'Ufficio.

4. La riduzione non si applica in caso di mancato perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di adesione per mera quiescenza in sede di contraddittorio (esplicandosi, in tal caso, gli effetti delle singole leggi di imposta sopra richiamate), né per procedimenti di irrogazione di sanzioni per "violazioni formali" o per carenza nelle risposte alle richieste formulate dall'Ufficio, ai fini dell'Accertamento, come definite dalle singole leggi di imposta, né per eventuali omessi o parziali pagamenti di imposte e tasse dovute.

57. Accollo del debito

1. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).
2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'Amministrazione. L'Amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.
3. L'accollo deve essere comunicato al Responsabile dell'entrata, unitamente alla presentazione della polizza fidejussoria eventualmente richiesta in caso di rientro rateale, come previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.
4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - i dati identificativi e l'indicazione del luogo presso il quale dovranno effettuarsi le comunicazioni;
 - la posizione contributiva interessata;
 - la copia autentica del contratto di accollo;
 - la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato;
5. È fatto divieto di accollo nel caso in cui i tributi sono dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

58. Entrata in vigore – norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'Art. 52, Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 446, entra in vigore nei termini previsti dal D.lgs. 267/2000, nonché dal D.L. 18/2020 art. 107, come successivamente modificato dalla L. 77/2020, per i regolamenti comunali.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2009.
3. Le disposizioni dei singoli regolamenti del Comune debbono essere coordinate con quanto previsto nel presente regolamento e, ove in contrasto, debbono intendersi abrogate.
4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.